

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente del Comune di CASNIGO
triennio 2023 -2025
*Risorse anno 2024***

A seguito del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in merito all'accordo sul **CCDI triennio 2023-2025 – Risorse anno 2024**, ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n. 169 del 06.12.2024, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato i componenti della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente,

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente dr. Alberto Bignone e dalla dr.ssa Simonetta Muci

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

FP CGIL – Laura Vecchi

CISL FP – Fabio D'Aniello

Hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Casnigo (Bg) a parziale modifica ed integrazione del C.C.D.I. triennio 2023/2025 sottoscritto il 15.12.2023.

Art. 3

Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell'area della vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 98 CCNL 16.11.2022 le parti prendono atto che l'Amministrazione destina uno specifico fondo per il personale appartenente al corpo della Polizia Locale pari al **10%** della quota indicata dall'art. 208, commi 4 lett. c) e 5, del D. Lgs. n. 285/1992 riferita alle violazioni accertate nell'anno solare, diminuita della somma iscritta al fondo di svalutazione crediti relativa agli incassi al lordo degli eventuali oneri previsti per legge.
Con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 15.11.2023, con la quale l'amministrazione ha provveduto ad indicare per l'anno 2024 la destinazione delle risorse ex art. 208 CdS, la succitata percentuale è stata quantificata in € 250,00.
2. Di tale fondo sono beneficiari gli agenti del corpo di Polizia Locale con funzioni di vigilanza in servizio con rapporto a tempo indeterminato.
3. Tali somme sono suddivise nelle finalità previste dal succitato art. 98 nella percentuale di:

Destinazione	Percentuale	Risorse
Contributi al Fondo Perseo-Sirio	100%	€ 250,00

Le risorse di cui al presente comma rilevano ai soli fini delle spese del personale.

4. La rimanente percentuale dell'art. 208 CdS è destinata al potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana e stradale di cui all'art. 98 c. 1 lett. c) del CCNL 16.11.2022 nelle modalità previste dal successivo art.17.
5. Le risorse relative ai contributi al Fondo Sirio-Perseo di cui all'art. 72 del CCNL 21.05.2018 sono assegnate ai singoli Agenti proporzionalmente all'orario di lavoro e versate secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 8

Retribuzione di risultato titolari di un Incarico di E.Q.

Le risorse destinate alla erogazione della retribuzione di risultato degli Incarichi di Elevata Qualificazione sono determinate:

- in un importo pari ad *Euro 5.277,25 (delibera G.C. n. 77/2023)* che può essere incrementato in tutto o in parte con i risparmi relativi all'indennità di posizione che verranno definiti con apposito atto della Giunta Comunale;

- incremento addizionale pari ad € 146,00, fuori dal limite del salario accessorio anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, pari alla quota di competenza dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 (0,22% MONTE SALARI 2018).

... *Omissis* ...

Art. 10

Indennità condizioni di lavoro

Si precisa quanto segue:

Maneggio valori: Si fa riferimento all'importo totale maneggiato per ufficio/servizio. L'indennità di maneggio valori viene corrisposta sulla base del numero effettivo di giorni di maneggio di ciascun agente/subagente/agente di fatto.

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 18 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Art. 11
Risorse destinate al pagamento delle indennità di: turno, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno - festivo

... *Omissis*

Le parti concordano che nella voce indennità per orario notturno, festivo e notturno festivo è compresa la maggiorazione di cui all'art. 24 – comma 1 – del CCNL del 14.09.2000 (indennità per mancato riposo settimanale).

Art. 12
Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. Al finanziamento dell'indennità per specifiche responsabilità è destinata, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 16.11.2022, una percentuale pari al 13,76% del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al successivo articolo 14 previste per l'anno di competenza). Tale importo è pari ad € **10.850,00**.
2. L'indennità, disciplinata dall'art. 84 del CCNL 16.11.2022, è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari non titolari di incarico di EQ. **L'attribuzione delle specifiche responsabilità deve risultare da apposito provvedimento adottato dal responsabile del Settore ai sensi dell'art. 5 della L.n.241/1990.**
3. Le indennità sono graduate in ragione riconosciute con i seguenti criteri:
 - a) Rilevanza, strategicità, complessità interna ed esterna dei procedimenti istruiti: punti fino a 20;
 - b) Valore delle risorse economiche a cui si riferiscono le attività istruttorie svolte: fino a 30 punti;
 - c) Complessità tecnico giuridica delle istruttorie svolte fino a 30 punti;
 - d) Presenza di delega di firma verso l'esterno fino a 20 punti;L'indennità è rapportata alla percentuale del part time.
Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

Dall'anno 2024 le indennità sono così quantificate, salvo non venga determinata la pesatura delle diverse figure professionali:

Responsabile del procedimento	€ 1.200,00
Responsabile del procedimento con delega di firma anagrafe/stato civile/elettorale	€ 1.550,00
Delega di firma anagrafe/stato civile/elettorale	€ 350,00
Coordinatore operai/ditte esterne/LPU/LSU ...	€ 1.000,00

4. L'indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D. Lgs. 151/2001.
5. L'importo delle indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DL 112/2008.

6. Non sono considerate assenze dal servizio, per le finalità di cui al comma precedente, quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell'art. 71 del D.L.112/2008. In caso di assenza dovuta alle eccezioni contenute nel comma 1 dell'art. 71 del D.L. 112/2008 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
7. La corresponsione degli importi relativi alle indennità disciplinate dal presente articolo è effettuata mensilmente (12 mensilità) a decorrere dall'anno 2025.
8. Per l'anno 2023 si confermano le indennità nella misura erogata sulla base dei pregressi istituti contrattuali, comprese le deleghe di stato civile ed anagrafe, oggi riassorbite nelle indennità di specifiche responsabilità.
9. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 18 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione di quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 14 **Progressione economica all'interno delle aree**

.....

Dopo la verifica del numero di aventi diritto per area contrattuale si concorda di attribuire, per l'anno 2024, la progressione economica a n. 1 dipendente area funzionari ed elevata qualificazione, a n. 1 dipendente area istruttori e a n. 1 dipendente area operatori esperti.

.....

Art. 15 **Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale**

1. *Omissis*
2. *Omissis*
3. Le risorse destinate alla corresponsione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge che si ritiene di dover preventivamente finanziare con il presente CCDI sono le seguenti:
 - a) risorse destinate all'attuazione del codice degli appalti (incentivo funzioni tecniche) pari ad **€ 13.300,00;**
 - b) risorse destinate al recupero evasione IMU in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, del Legge 145/2018 pari ad **==;**
 - c) risorse destinate a compensare l'attività di rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT in base all'art. 70-ter del CCNL 21.5.2018 pari ad **€ 1.330,00;**
 - d) risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 pari ad **€ ==;**
 - e) risorse per integrazione nell'ANPR delle liste elettorali per **€ 2.806,00;**
4. le risorse destinate all'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 riguardanti i contratti di sponsorizzazione pari ad **€ ==;**
5. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute sono considerate economie di bilancio.
6. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 attingendo alle relative risorse previste dalle disponibilità di bilancio.

Art. 19
Riepilogo utilizzo delle risorse decentrate

1. Nel presente articolo è riepilogato l'utilizzo delle risorse decentrate determinate a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni storiche, quindi con esclusione di quelle previste per l'anno corrente, secondo la disciplina dell'art. 80 del CCNL 16.11.2022 ed in applicazione dei criteri di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a), dello stesso CCNL.

Finalità del compenso	Percentuale	Risorse assegnate
Compenso per l'erogazione della performance individuale	20,88%	16.460,50
Compenso per erogazione della performance organizzativa	20,88%	16.460,50
Compenso per la maggiorazione della performance individuale	0,45%	357,00
Risorse destinate alla progressione economica dell'anno	3,81%	3.000,00
Indennità di turno	3,05%	2.400,00
Indennità di reperibilità	1,14%	900,00
Indennità per orario ordinario notturno, festivo, festivo-notturno e mancato riposo settimanale	0,51%	400,00
Indennità per particolari condizioni di lavoro	2,92%	2.300,00
Indennità per specifiche responsabilità	13,76%	10.850,00
Indennità per il servizio esterno personale PL	0,51%	400,00
Indennità di funzione personale PL		
Indennità funzionari ex 8^ qualifica funzionale		
Indennità per il personale temporaneamente distaccato o assegnato ad unioni di comuni o per servizi in convenzione		
Risorse destinate ai messi notificatori		
Compensi destinati a finanziare specifiche disposizioni di legge	22,12%	17.436,00
Progetti specifici finanziati – delibera di G.C. n. 17 del 26.01.2024 e n. 146 del 13.11.2024	5,71%	4.500,00
Welfare Integrativo	4,26%	3.360,00
TOTALE	100%	78.824,00

Art. 21
Welfare integrativo

Per l'anno 2024 viene stanziato l'importo di € 3.360,00 per il Welfare integrativo disciplinato dall'art. 82 del CCNL del comparto funzioni locali 2019/2021. Richiamata la pronuncia della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 17/SEZAUT/2024/QMIG, il predetto importo non rileva ai fini del tetto del Salario Accessorio (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017).

Per l'attuazione dell'istituto le parti concordano di corrispondere € 280,00 per ciascun dipendente in servizio per più di sei mesi nell'anno di riferimento. L'importo non viene riproporzionato al tempo di lavoro trattandosi di intervento di sostegno al reddito.

Al fine di sostenere il personale dipendente vengono attivati i seguenti interventi di welfare integrativo, fermo restando che l'erogazione implica l'esclusione della spesa rimborsata dal regime di detraibilità ai fini IRPEF:

- a) Rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale;
- b) Rimborso delle spese per l'affitto della prima casa;
- c) Rimborso degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa;
- d) Rimborso di spese sanitarie.

MODALITA' DI FRUIZIONE: Il dipendente, dopo aver dichiarato di quale beneficio di welfare integrativo intende avvalersi, trasmette la ricevuta e relativo giustificativo di spesa entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'Ufficio Personale informa il dipendente del buon esito della richiesta ovvero della eventuale necessità di produrre documentazione integrativa. Gli importi, fino a compensazione dell'intero credito welfare, o di quota di esso, verranno rimborsati integralmente nella prima busta paga utile all'erogazione del salario accessorio.

In alternativa il dipendente potrà utilizzare il proprio "conto welfare" tramite l'attribuzione di buoni pasto elettronici/buoni spesa (es. n. 40 buoni pasto elettronici).

MODALITA' DI FRUIZIONE: Il dipendente che intende avvalersi di questo beneficio di welfare integrativo presenta apposita richiesta entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Gli importi, fino a compensazione dell'intero credito welfare, o di quota di esso, verranno integralmente accreditati sulla card elettronica del dipendente dal primo periodo utile all'erogazione del salario accessorio.

Art. 22 Disposizione finale
--

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi, nelle materie non disciplinate dal presente contratto, conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Bignone Alberto _____

Muci Simonetta _____

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

FP C.G.I.L. Vecchi Laura _____

C.I.S.L. FP D'Aniello Fabio _____

Allegato A
Fondo del Salario Accessorio

ART. 1

Ammontare del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022

1. Le parti hanno verificato le risorse inserite nel fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività costituito definitivamente, in applicazione dell'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, con determinazione n. 368 del 18.10.2024 e successiva integrazione disposta con determinazione n. 400 del 19.11.2024, e che presenta i seguenti dati finali:

1	TOTALE RISORSE STABILI	€ 99.062,50
2	TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 34.603,50
3	DECURTAZIONI	
3.a	Riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dello sfioramento del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017	- € 73,00
3.b	Riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dell'aumento delle risorse a disposizione per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato incarichi di elevata qualificazione	- €
3.c	Riduzione del fondo del salario accessorio a seguito di trasferimento del personale per processi di delega di funzioni	- €
	TOTALE RIDUZIONE RISORSE	- € 73,00

2. **Il fondo di cui al comma 1 risulta pertanto costituito dalle seguenti somme:**

TOTALE FONDO art. 79 CCNL 16.11.2022	€ 133.593,00
di cui non soggetto al limite previsto dall'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017	€ 34.958,00
di cui soggetto al limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017	€ 98.635,00

3. **Il fondo per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato - incarichi di elevata qualificazione - risulta così composto:**

Retribuzione di Posizione e di Risultato	
Totale risorse anno 2024 per il pagamento della Retribuzione di Posizione	€ 21.680,75
Fondo per il pagamento della retribuzione di Risultato	€ 5.423,25
TOTALE delle risorse per incarichi di E.Q.	€ 27.104,00
di cui non soggetto al limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n.75/2017	€ 146,00
di cui soggetto al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017	€ 26.958,00

4. Ai fini del controllo del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017 si verifica che la somma delle risorse previste per il pagamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato sommata al fondo per il salario accessorio, per le parti soggette al limite, non superi la somma delle stesse voci come costituite nell'anno 2016:

Verifica del limite dell'articolo 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017	
Totale del fondo di posizione e risultato sommato al fondo del salario accessorio anno 2024 - soggette al limite	€ 125.593,00
Totale del fondo di posizione e risultato sommato al fondo del salario accessorio - limite anno 2016 (decurtato di € 393,00 relativi alla maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario)	€ 125.593,00
Differenza 2024/2016	€ 0,00

5. Dall'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengono prioritariamente detratte:
- le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto;
 - le risorse già utilizzate per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle aree attribuite negli anni precedenti, al costo attuale e relativamente al personale in servizio;
- al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.

ART. 2

Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto

1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33, e per gli importi indicati nella tabella D, del CCNL del 22.1.2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro. Per l'anno 2024 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:

Funzionari ed E.Q.	€ 46,95
Istruttori	€ 41,46
Operatori Esperti	€ 35,58
Operatori	€ 29,31

Per un **totale annuo complessivo di € 6.250,00.**

ART. 3

Ulteriore depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

1. Le risorse economiche **già destinate alle progressioni economiche** all'interno delle aree **sono interamente a carico del fondo** per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni non vengono detratti dal suddetto fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
 - a) cessato dal servizio;
 - b) che ha avuto una progressione verticale relativamente alle progressioni economiche della precedente area di appartenenza;
 - c) che è stato inquadrato in una posizione superiore in applicazione di disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.
3. In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche maturate presso altri enti del personale acquisito per mobilità nell'organico dell'ente.
4. Gli importi destinati alle progressioni economiche all'interno delle aree sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al **loro costo attuale**.
5. Tale importo è pari a **€ 48.519,00 annui**.

IL totale del fondo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, a seguito delle decurtazioni obbligatorie, ammonta a:

€ 78.824,00